

# **Procedura Whistleblowing**

**Digit'Ed S.p.A**

## Indice

<b>1. Premessa e Finalità</b> .....	3
<b>2. Ambito di applicazione soggettivo e temporale</b> .....	3
<b>3 Ambito di applicazione oggettivo</b> .....	4
<b>4. Canali di Segnalazione interni istituiti dalla Società</b> .....	6
4.2 Segnalazioni anonime relative alle violazioni .....	6
<b>5. Divieto di ritorsione e tutele</b> .....	7
<b>6. Esame, valutazione della Segnalazione, chiusura e archiviazione.</b> .....	7
<b>7. Trattamento dei dati personali</b> .....	9
<b>8. Limitazione di responsabilità per il segnalante</b> .....	9
<b>9. Sanzioni</b> .....	9
<b>10. Canali di Segnalazione esterni, divulgazioni pubbliche e denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.</b> .....	10
<b>ALLEGATO 1 – Informativa Privacy</b> .....	11

## 1. Premessa e Finalità

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 24/2023 (di seguito anche “Decreto Whistleblowing”) in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 (di seguito anche “Direttiva”), riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone segnalanti (i c.d. “Whistleblower”).

Per “Whistleblowing”, in particolare, si intende la Segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, in violazione del D. Lgs. 231/2001 (“Decreto 231”) e delle previsioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (“Modello 231”) nonché di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di un’amministrazione pubblica o di un ente privato, effettuata da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di Segnalazione regolato nel presente documento (la “Procedura Whistleblowing”) ha, pertanto, rilevanza anche ai fini del Decreto 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto Whistleblowing.

La presente Procedura Whistleblowing è, altresì, conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

La Procedura Whistleblowing illustra gli strumenti che possono essere utilizzati dai Destinatari (come di seguito definiti), nell’ambito del contesto aziendale, per la Segnalazione di comportamenti illeciti.

Pertanto, scopo della Procedura Whistleblowing è:

- identificare i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- circoscrivere il perimetro di condotte, avvenimenti o azioni che possono costituire oggetto di Segnalazione;
- identificare i canali attraverso cui effettuare segnalazioni;
- rappresentare le modalità operative per la presentazione e la gestione di segnalazioni, nonché per le eventuali conseguenti attività di accertamento;
- informare il segnalante e il segnalato circa le forme di tutela che vengono riconosciute e garantite.

## 2. Ambito di applicazione soggettivo e temporale

La presente normativa si applica ai seguenti soggetti:

- 1) Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società - anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto -, quali a titolo esemplificativo i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza.

- 2) Dipendenti della Società;
- 3) I lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società
- 4) Consulenti e liberi professionisti che prestino la propria attività a favore della Società
- 5) Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Digit'Ed e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
  - stagisti, tirocinanti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati;
  - Coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per Digit'Ed o con Digit'Ed (ad es. fornitori, mandatari, agenti e procacciatori, ecc.).

I soggetti di cui sopra possono segnalare:

1. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
2. durante il periodo di prova;
3. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

### 3 Ambito di applicazione oggettivo

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing (le "Violazioni") devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, e che consistono in:

- reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo 231 della Società;
- illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come definiti dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.
- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti

pericolosi.

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

#### **Esclusioni:**

Ai sensi del Decreto Whistleblowing e della presente Procedura Whistleblowing, sono da ritenersi non rilevanti e, pertanto, sono da ritenersi non soggette alle previsioni e alle tutele previste dal Decreto Whistleblowing, le Segnalazioni riguardanti:

- interessi di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni, contestazioni o richieste relative al proprio rapporto individuale di lavoro, ai rapporti con i colleghi, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, co. 2, lett. b), del Decreto Whistleblowing (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio) e non sostanziate da fatti o documenti.

Saranno, altresì, ritenute non rilevanti e comunque non sono soggette alle tutele del Decreto Whistleblowing le Segnalazioni aventi contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti o il loro accertamento.

#### **Importante:**

**Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati**

**direttamente dal segnalante, circostanziati e fondati, non basati su voci correnti in modo da consentire di approntare le dovute misure e di effettuare gli opportuni accertamenti e approfondimenti, anche mediante lo svolgimento di investigazioni e la formulazione di richieste di chiarimenti al Segnalante, laddove individuabile/individuato.**

## 4. Canali di Segnalazione interni istituiti dalla Società

La Società ha istituito un canale interno che garantisce la riservatezza<sup>1</sup> dell'identità del Segnalante e della Persona Coinvolta nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Tale canale interno di Segnalazione è stato istituito, conformemente a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, dandone informativa alle rappresentanze sindacali.

Le Segnalazioni possono essere effettuate, a discrezione del Segnalante, in forma scritta oppure in forma orale attraverso i seguenti canali:

- Piattaforma informatica accedendo alla pagina internet dedicata;
- Numero verde dedicato dotato di casella vocale e abilitato alla ricezione di messaggistica vocale **800 727 417** sempre pubblicato nella pagina internet dedicata.

È inoltre fatta salva la possibilità, su richiesta della persona segnalante, di richiedere un incontro diretto<sup>2</sup>, che verrà fissato entro un termine ragionevole, con l'organo preposto alla gestione della Segnalazione.

### 4.2 Segnalazioni anonime relative alle violazioni

Le segnalazioni devono essere preferibilmente effettuate in forma non anonima, per riuscire a dare seguito al meglio alla Segnalazione. Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. **Qualora la forma della Segnalazione fosse quella anonima, si suggerisce al segnalante di individuare una modalità che possa consentire all'organo preposto alla gestione delle segnalazioni (Organismo di Vigilanza per tutte le segnalazioni di rilievo 231 e Internal audit per le segnalazioni residue) di contattare il segnalante per completare la raccolta delle**

---

<sup>1</sup> Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ed espressamente autorizzate a trattare tali dati. La riservatezza è garantita anche al Segnalante anonimo che ritenga di aver subito ritorsioni e che sia stato successivamente identificato, nonché a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

<sup>2</sup> Quando, su richiesta della persona segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

### informazioni e la conseguente finalizzazione dell'istruttoria.

N.B.: Se la Segnalazione è fondata (in tutto o in parte) e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione potrà essere utilizzata ai fini del processo disciplinare solo in presenza del consenso firmato dal segnalante alla rilevazione della sua identità.

## 5. Divieto di ritorsione e tutele

La Società non tollera che siano posti in essere atti ritorsivi nei confronti del Segnalante e di chi abbia collaborato alle attività di verifica riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

Il Segnalante che effettua una Segnalazione ai sensi della presente procedura non può essere sanzionato, licenziato, demansionato (salvo i casi di corresponsabilità accertata) o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla Segnalazione (fermo restando quanto previsto nel Paragrafo 9). Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della Segnalazione, dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla Segnalazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Gli Atti Ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Il Segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

## 6. Esame, valutazione della Segnalazione, chiusura e archiviazione.

L'accesso al canale interno di Segnalazione è consentito unicamente all'organo preposto alla gestione delle segnalazioni in base alle indicazioni di seguito fornite.

L'organo preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nella gestione delle segnalazioni nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR").

Al ricevimento della Segnalazione in forma scritta o orale il Team incaricato della gestione effettua una prima analisi del contenuto della stessa per individuare la Società impattata dalla Segnalazione e valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del decreto Whistleblowing. Viene

rilasciata alla persona segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione. Qualora la Segnalazione esuli dal campo di applicazione oggettivo della presente procedura ne viene dato parimenti avviso al segnalante.

In base all'oggetto della Segnalazione, se la Segnalazione è diretta a Digit'Ed tale ultima viene attribuita per la gestione nel merito a seconda dell'oggetto:

- all'Internal Audit di Digit'Ed;
- all'organismo di Vigilanza di Digit'Ed S.p.A. nel caso di segnalazioni di rilievo 231.

L'organo preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni:

1. svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della Segnalazione potendosi anche avvalere del supporto e della collaborazione di specifiche strutture e Funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento.
2. mantiene interlocuzioni con il Segnalante e, se necessario, richiede chiarimenti e/o integrazioni al Segnalante nonché alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione (resta salva, in ogni caso, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato).
3. fornisce **riscontro alla Segnalazione entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione con lo stesso mezzo attraverso cui si è ricevuta la Segnalazione, tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute.

### **Chiusura della Segnalazione**

In ogni caso, all'esito degli accertamenti l'organo preposto può comunicare al Segnalante, nel rispetto delle tempistiche riportate nel prosieguo della presente Procedura Whistleblowing:

- L'archiviazione motivata della Segnalazione nel caso di accertata non ammissibilità ai sensi del decreto Whistleblowing (attraverso la stessa modalità di ricezione della Segnalazione);
- L'archiviazione motivata della Segnalazione del caso di accertata non fondatezza, motivandone anche in questo caso sinteticamente le ragioni;
- L'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione, procedendo in tal caso ad informare il segnalante circa l'esito positivo delle indagini e le competenti funzioni della Società affinché queste prendano gli opportuni provvedimenti.

La conservazione della documentazione e delle segnalazioni è garantita per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque (i) nel rispetto delle procedure privacy vigenti e (ii) **non oltre 5 anni** dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

È tutelato, ai sensi della normativa vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

Il segnalato è informato dell'inizio delle indagini a suo carico (**Allegato 1**) salvo che una simile informazione comprometta l'esito dell'indagine.

Nel caso in cui si ritenga di non poter informare il segnalato prima dell'indagine, quest'ultimo è in ogni caso informato all'esito della verifica.



## 7. Trattamento dei dati personali

La Società ha appositamente nominato e istruito al trattamento dei dati personali i soggetti autorizzati al trattamento anche ai sensi degli artt. 5, 24, 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Inoltre, la Società, in linea con quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Whistleblowing, nonché in osservanza di quanto previsto dagli artt. 24 e 32 del GDPR, individua misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (c.d. DPIA), disciplinando con contratto o altro atto giuridico ai sensi dell'art. 28 del GDPR il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto con la qualifica di responsabile del trattamento.

## 8. Limitazione di responsabilità per il segnalante

Sulla base di quanto previsto all'art. 20 del Decreto Whistleblowing, non è punibile chi mediante Segnalazione riveli o diffonda informazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- al momento della Segnalazione, vi è fondato motivo per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la Violazione;
- la Segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (i.e. fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la Violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla Segnalazione).

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante, nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa e diffamatoria ai sensi del Codice Penale o ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

## 9. Sanzioni

La Società potrà applicare sanzioni disciplinari effettive, proporzionate e dissuasive:

- **nei confronti del Segnalato:** se le Segnalazioni risultano fondate;
- **nei confronti del Segnalante:** se sono effettuate Segnalazioni che si dovessero rivelare volutamente futili, false o infondate, con contenuto diffamatorio o comunque aventi ad oggetto informazioni deliberatamente errate o fuorvianti, al solo scopo di danneggiare la Società, il Segnalato o altri soggetti interessati dalla Segnalazione;
- **nei confronti del soggetto che abbia violato i principi di tutela** previsti dalla Procedura Whistleblowing **ovvero che abbia ostacolato o abbia tentato di ostacolare** le Segnalazioni;

L'ANAC potrà irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto Whistleblowing.

## 10. Canali di Segnalazione esterni, divulgazioni pubbliche e denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Il Decreto Legislativo n. 24/2023 ha introdotto specifici canali di Segnalazione esterna (il “Canale di Segnalazione Esterna” è istituito presso l’ANAC)<sup>3</sup>.

Il “Canale di Segnalazione Esterna (ANAC)” è attivabile solo alle seguenti condizioni:

- nel luogo di lavoro non è previsto un Canale di Segnalazione Interno; oppure
- è stata presentata una Segnalazione attraverso il Canale di Segnalazione Interno, ma la Segnalazione non ha avuto seguito;
- vi è giustificato motivo di ritenere che la Segnalazione attraverso il Canale di Segnalazione Interno non sarà efficace o sarà oggetto di ritorsione;
- in caso di pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è l’unico soggetto competente a valutare tali segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative, sia per quanto riguarda il settore pubblico che per il settore privato.

---

<sup>3</sup> Si ricorda inoltre che è prevista la possibilità di ricorrere in via residuale a “divulgazioni pubbliche” tramite stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

È fatta infine salva la possibilità di denunciare gli illeciti all’Autorità giudiziaria o contabile.

**ALLEGATO 1 – Informativa Privacy****INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING ex  
D.lgs. n. 24/2023**

Digit'Ed S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento la prega di leggere attentamente la presente informativa privacy resa con specifico riferimento ai trattamenti di dati personali connessi alla gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* ricevute.

La presente informativa è stata redatta ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito anche "Codice Privacy") e successive modifiche e integrazioni.

**SEZIONE 1 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Digit'Ed S.p.A. (P.I. 07490560633) a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Digit'Ed Holding S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via San Vigilio 1, 20142 Milano, indirizzo di posta elettronica: [privacy@digited.it](mailto:privacy@digited.it).

**SEZIONE 2 – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ("RPD")**

Digit'Ed ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati ("RPD"), raggiungibile attraverso i seguenti canali di contatto:

- Indirizzo di posta elettronica: [dpo@digited.it](mailto:dpo@digited.it);
- Posta ordinaria: Digit'Ed - Responsabile della Protezione dei Dati, Via San Vigilio 1 – 20142 Milano.

**SEZIONE 3 - FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Digit'Ed tratterà i suoi dati personali al fine di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti. In particolare, le informazioni personali che la riguardano saranno trattate al fine di assicurare:

- I. la corretta e completa gestione del procedimento di *whistleblowing* in conformità alla vigente normativa in materia;
- II. le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- III. l'eventuale richiesta di integrazione al fine di circostanziare la segnalazione;
- IV. la risposta ad una richiesta delle Autorità giudiziarie.

Il trattamento, ai sensi del GDPR, è finalizzato a adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1 lett. c) del GDPR) discendente dal D.lgs. n. 24/2023.

**SEZIONE 4 – TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E NATURA DEL CONFERIMENTO**

Al fine di perseguire le finalità sopraindicate, Digit'Ed potrà venire a conoscenza, dei seguenti dati personali (riferiti, altresì, alla persona coinvolta o menzionata):

- Dati anagrafici e dati di contatto;
- ogni altra informazione riferita al segnalato che il segnalante decide di condividere con il Titolare per meglio circostanziare la propria segnalazione

I dati personali che manifestatamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione sono cancellati immediatamente

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia un Suo eventuale rifiuto o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedire al Titolare del trattamento il perseguimento delle finalità di trattamento sopra esposte.

## **SEZIONE 5 – MODALITA' DI TRATTAMENTO**

Le segnalazioni possono essere effettuate, in forma scritta o in forma orale, mediante i seguenti canali:

- Piattaforma digitale “*Conduct Watch*”;
- Numero telefonico dedicato dotato di casella vocale e abilitato alla ricezione di messaggistica;
- su Sua richiesta tramite incontro diretto con l’organo preposto alla gestione della segnalazione.

I dati personali relativi alle segnalazioni ricevute tramite i canali sopraindicati saranno trattati secondo le modalità e nel rispetto della normativa vigente, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza del segnalante, del segnalato, del facilitatore e degli ulteriori soggetti coinvolti nella segnalazione.

In particolare, le operazioni di trattamento saranno effettuate:

- ❖ su supporto cartaceo e/o elettronico;
- ❖ da soggetti specificamente designati all’assolvimento di tali compiti, i quali sono stati opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal Codice Privacy e dal GDPR, nonché dei vincoli di riservatezza imposti dal D.lgs. n. 24/2023.
- ❖ in modo da impedire o ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

## **SEZIONE 6 – DESTINATARI DEI DATI PERSONALI**

I suoi dati potranno essere comunicati, in adempimento agli obblighi di legge e per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento quali, se del caso, all’Autorità Giudiziaria e all’ANAC.

## **SEZIONE 7 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali saranno trattati all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e non verranno diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, di trasferire i dati personali in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

## **SEZIONE 8 – PERIODO DI CONSERVAZIONE**

I dati personali raccolti per le finalità sopraindicate saranno conservati per il tempo necessario all’accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all’adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti e/o all’esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione ed in ogni caso per un periodo non eccedente i cinque (5) anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, secondo quanto stabilito dall’art. 14 comma 1 del D.lgs. n. 24/2023.

## **SEZIONE 9 – DIRITTI DELL'INTERESSATO**

I diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 (tra i quali il diritto di ottenere l’indicazione dei dati che La riguardano, l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione o l’opposizione al trattamento, etc.),

possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

La richiesta di esercizio dei diritti potrà essere indirizzata al Titolare del trattamento, al Responsabile della Protezione dei dati nonché all'Autorità Garante.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di *whistleblowing*, la informiamo che la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, potrebbe subire limitazioni all'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 previsti dal GDPR – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al Titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.